

- per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente sostiene che le decisioni le hanno arrecato un danno morale che non può essere risarcito mediante l'annullamento delle decisioni contestate.
2. Secondo motivo, riguardante la decisione del 26 aprile 2017 e vertente sull'asserita violazione da parte del convenuto dell'articolo 41 della Carta, del suo obbligo di motivazione e del suo dovere di sollecitudine, in quanto quest'ultimo sostiene che la decisione contestata dalla ricorrente mediante reclamo è stata annullata ed è stata adottata la decisione di avviare un'indagine, e pertanto conclude che non occorre accogliere la sua domanda di risarcimento dei danni. La ricorrente considera altresì che essa ha dimostrato di aver subito un danno distinto che non può essere risarcito mediante l'annullamento della decisione contestata. A suo parere, il convenuto doveva quindi non solo annullare la decisione impugnata con il reclamo, ma anche risarcire tale danno.

Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE

(Causa T-450/17)

(2017/C 357/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurosupport — Fineurop support (Milano, Italia) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata dell'8 maggio 2017 recante rigetto dell'offerta della ricorrente nella procedura EIGE/2017/OPER/04 «Female Genital Mutilation: Estimating Girls at Risk», nonché le conseguenti decisioni di selezionare l'offerta di un altro candidato ed aggiudicare a quest'ultimo la gara;
- condannare il convenuto a risarcire alla ricorrente i danni e liquidare gli interessi al tasso dell'8 % oppure, in alternativa, a versarle un indennizzo inclusivo di interessi al tasso dell'8 %;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di trasparenza, degli obblighi di agire con la dovuta attenzione e riservatezza, nonché su un manifesto errore di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sull'incoerenza della motivazione delle decisioni di selezione e sulla violazione del principio di proporzionalità nell'esame dell'offerta della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione.

Ricorso proposto il 1° agosto 2017 — Portogallo/Commissione

(Causa T-474/17)

(2017/C 357/21)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão, J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 4136, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell'Unione spese dichiarate dal Portogallo relative alla pretesa inosservanza dei massimali e dei termini di pagamento;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90).
2. Secondo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).
3. Terzo motivo, attinente alla violazione dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).
4. Quarto motivo, relativo alla violazione degli articoli 9, paragrafo 3, e 17 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU 2006, L 176, pag. 32).

Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commissione

(Causa T-476/17)

(2017/C 357/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento impugnato ⁽¹⁾;
- condannare la convenuta alle spese.